



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9267 del 21/12/2020

Fasc. n 9.11/2020/740

Oggetto: (RIPROPOSTO) Fustameria Ecologica S.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Trezzano Rosa (MI), in Via I maggio n. 27. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Società Fustameria Ecologica S.r.l., con sede legale ed impianto in Trezzano Rosa (MI), in Via I maggio n. 27 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 8521/2012 del 18.10.2012 avente ad oggetto “Fustameria Ecologica Srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Trezzano Rosa - Via I Maggio, 27. Rinnovo della Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 1340 del 14.02.2006”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 298/2015 del 21.01.2015 avente ad oggetto “FUSTAMERIA ECOLOGICA S.r.l., con sede legale ed impianto in Trezzano Rosa (MI), Via I Maggio n. 27. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una variante sostanziale dell’impianto sito nel Comune Trezzano Rosa (MI), Via I Maggio n. 27, autorizzato con provvedimento n. R.G. 8521/12 del 18.10.2012. D.Lgs. 152/2006 e smi”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 1692/2017 del 27.02.2017 avente ad oggetto “Fustameria Ecologica S.r.l., con sede legale in Trezzano Rosa (MI) - Via Primo Maggio n. 27. Autorizzazione unica di variante non sostanziale all’impianto sito in Trezzano Rosa (MI) - Via Primo Maggio n. 27 autorizzato dalla Provincia di Milano con atto di R.G. n. 8521/2012 del 18.10.2012, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 24.08.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 146414), volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto sito in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27;

Vista la nota dell’8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 153780), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere agli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano in data 16.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 158404) ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in pozzo perdenti;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 30.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 185251) esprime parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia e seconda pioggia in pubblica fognatura;
- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano in data 30.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 185301) ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;
- ATS Milano in data 12.11.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 193356), comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza, non si hanno osservazioni in merito;
- il Comune di Trezzano Rosa in data 9.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 207491), esprime parere favorevole;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo all'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. dell'impianto sito in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 3.286,00.= ricevuta del versamento effettuato nella data dell'11.09.2020;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 22.297,30.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 4.415,50.= (250 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 11.551,28.= (327 mc x € 353,25 x 10%);
- recupero (R3, R4) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 10.000 t/anno (34 t/g), pari a € 21.195,38.=;
- Importo rideterminato per certificazione ISO 14001 pari a € 22.297,30.=

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 18.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 214304) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici prime piogge in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 30.10.2020 (prot. ATO n. 11493);
- Allegato Scarichi idrici seconde piogge in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 16.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 158404);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 30.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 185301);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria zone operative e individuazione rete fognaria Tav. U dell'agosto 2020";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 8521/2012 del 18.10.2012 e s.m.i. a favore dell'Impresa Fustameria Ecologia S.r.l. con sede legale in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 18.12.2020, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Acque Reflue, nell'allegato tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **26 febbraio 2031**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;

4. è determinato in **€ 22.297,30**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data;**

5. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

6. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;

7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

8. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

9. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

10. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

12. preparazione di un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EOW;

13. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

14. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

15. il presente atto annulla e sostituisce l'atto di RG. 9244 del 18.12.2020.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Fustameria Ecologica S.r.l., al Comune di Trezzano Rosa, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti, al Servizio Acque Reflue, al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- entro dieci giorni dalla notifica all'Impresa in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento è trasmesso ad ISPRA, la stessa assolve anche la comminazione al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, prevista dall'art. 184-ter, comma 3-septies, in attesa l'istituzione del registro di cui al medesimo comma 3-septies;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;

- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01190440567765;

€6,00: 01190440567617; 01190440567606; 01190440567594; 01190440567583; 01190440567570; 01190440567569;

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)****SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Fustameria Ecologica S.r.l. con sede legale ed insediamento in Trezzano Rosa (MI), Via I maggio n. 27. Autorizzazione unica per variante sostanziale all'impianto di recupero (R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "*fusti e cisternette di plastica e di metallo*" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI07102D
RAGIONE SOCIALE	Fustameria Ecologica S.r.l.
C.F./P.IVA	09619370159
SEDE LEGALE	Trezzano Rosa (MI), Via Primo Maggio n. 27
SEDE OPERATIVA	Trezzano Rosa (MI), Via Primo Maggio n. 27
CODICE ATECO	38.32.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	1
Particella catastale	n. 208
Gauss Boaga x	1537440
Gauss Boaga y	5048523
Via/Piazza/Località	Via Primo Maggio n. 27
Comune	Trezzano Rosa
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione:	26 febbraio 2031

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R3, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste "caso per caso" (R3, R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	--

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 24.08.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 146414);
- 3.2 Avvio del procedimento l'8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 153780);
- 3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4 Conferenza di servizi non è stata indetta perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.5 Sospensioni del procedimento dall'8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 153780) al 9.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 207491);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.600 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria zone operative e individuazione rete fognaria" Tav. U dell'agosto 2020.

Presso l'impianto è esercitata la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. L'attività di recupero consiste nel recuperare fusti e cisternette di plastica e metallo. Si prevede l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle "Linee guida ISPRA per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, descritte nel presente allegato tecnico. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- 6.1 conferiti da terzi:
 - 6.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 327 mc;
 - 6.1.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 200 mc;
- 6.2 derivanti dall'attività di trattamento:
 - 6.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 50 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) sono pari a 10.000 tonnellate anno pari a 34 ton giorno;

8. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 700 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

9. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

- 9.1.1 Fusti/cisternette in materiale plastico lotto di max 250 mc;
- 9.1.2 Fusti metallici lotto di max 400 mc;
- 9.1.3 bancali di pallet lotto di max 50 mc

10. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R3	R4	R13
150104		imballaggi metallici	X	X		X
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"						
150102		imballaggi in plastica	X	X	X	
150103		imballaggi in legno	X	X	X	
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	A	X	X	X

11. con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate. 150104
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate. 150106 imballaggi in metallo
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. 150102, 150106, 150110* imballaggi in plastica 150110* imballaggi in metallo 150103 imballaggi in legno

Breve descrizione del Processo di recupero	Gli imballaggi in metallo e in plastica vengono ricondizionati attraverso varie operazioni preliminari (prove di tenuta, bordatura, pressatura, etc.), lavati e ne vengono sostituiti gli eventuali pezzi mancanti o non funzionanti.
EER coinvolti in recupero	150102, 150103, 150106, 150110*
Utilizzi previsti delle EoW	Riutilizzo tal quale come imballaggi
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	Ogni imballaggio EoW prodotto risponde alle caratteristiche stabilite nelle schede tecnico specifiche redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi. Queste sono: - "FIRI_Prod_01:2020" (per gli IBC); - "FIRI_Prod_03:2020" (per le cisternette); - "FIRI_Prod_02:2020" (per i fusti metallici) La produzione di materiali EoW costituiti da imballaggi recuperati dalle procedure appositamente redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi e definite nei seguenti documenti: - "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle CISTERNETTE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il

	<p>riutilizzo”, presenti in impianto;</p> <p>- “Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo”, presenti in impianto;</p> <p>La produzione di materiali EoW costituiti da imballaggi di legno, costituiti da bancali di pallet, recuperati avviene a seguito della verifica di corrispondenza alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014</p>
--	--

11.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni e D il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

11.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a)	<p>la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;</p> <p>Lo scopo del processo di recupero è la rigenerazione di imballaggi plastici e metallici, quali cisternette, IBC, taniche e fusti, per essere destinati al riuso tal quale, quindi in grado di sostituire, per caratteristiche e proprietà, un analogo imballaggio nuovo.</p>
b)	<p>esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;</p> <p>Gli imballaggi in plastica e metallo sono comunemente utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di varie sostanze chimiche necessarie per numerosi processi industriali. Si può quindi ritenere che la domanda di imballaggi in plastica e metallo, quali cisternette, IBC, taniche e fusti, sia reale e costante.</p>
c)	<p>la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;</p> <p>Gli imballaggi plastici e metallici vengono adeguatamente ricondizionati al fine di eliminare ogni traccia di materiale precedentemente stoccato all'interno di essi, sia che si tratti di sostanze pericolose che non pericolose. Al fine di soddisfare i requisiti tecnici si effettuano anche sostituzioni di componenti e trattamenti per la completa rigenerazione della struttura fisica dell'imballaggio. I materiali EoW in uscita dall'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti “Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo” e “Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo” e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche “FIRI_Prod_01:2020” (per gli IBC), “FIRI_Prod_03:2020” (per le cisternette) e “FIRI_Prod_02:2020” (per i fusti metallici), tutti redatti dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi.</p> <p>Gli imballaggi di legno, quali pallet, vengono sottoposti alla verifica di corrispondenza alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.</p>
d)	<p>l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>La produzione di imballaggi plastici, metallici e di legno EoW destinati al riuso permette di sostituire un prodotto nuovo, eliminando quindi tutta la sua filiera di produzione, dalla produzione di materie prime al processo industriale, generando quindi un beneficio in termini di impatti ambientali evitati. Gli imballaggi in plastica o metallo o in legno EoW sono assolutamente privi di ogni tipo di contaminazione, motivo per cui non risultano essere un potenziale pericolo per l'utilizzatore finale.</p>
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

11.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate	
Criteri	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 e del DM 161/02
1	<p>Materiali in entrata ammissibili</p> <p>I codici EER per cui è previsto il recupero attraverso operazioni R13 e R3 non ricompresi nel DM del 05 febbraio 1998 e nel DM n. 161 del 12/06/2002 sono i seguenti: 150102 Imballaggi in plastica 150103 Imballaggi di legno 150106 Imballaggi in materiali misti 150110* Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</p>
2	<p>Processi e tecniche di trattamento consentiti</p> <p>L'operazione di recupero ammessa, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I è il recupero R3 per gli imballaggi plastici e il recupero R4 per gli imballaggi metallici. Queste consistono nel lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione di sostanze pericolose ed estranee e nel ricondizionamento fisico dell'imballaggio o di alcune sue componenti. Per gli imballaggi di legno le operazioni di recupero R3 consistono nella verifica di corrispondenza alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.</p>
3	<p>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p> <p>Gli imballaggi in plastica e metallo EoW, quali cisternette IBC, taniche o fusti, prodotti attraverso le operazioni R3 e R4 si presentano completamente privi di contaminazione da parte delle sostanze precedentemente stoccate, e garantiscono la completa funzionalità di tutte le componenti. Ogni imballaggio EoW prodotto risponde alle caratteristiche stabilite nelle schede tecnico specifiche "FIRI_Prod_01:2020" (per gli IBC), "FIRI_Prod_03:2020" (per le cisternette) e "FIRI_Prod_02:2020" (per i fusti metallici), tutti redatti dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi. Gli imballaggi in legno EoW, quali pallet, il prodotto deve risultare conforme alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.</p>
4	<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,</p> <p>L'impianto è dotato di un protocollo di gestione dei rifiuti interno, i cui scopi sono l'automonitoraggio ed il controllo della qualità dei materiali EoW prodotti, attraverso la standardizzazione dei processi di gestione e trattamento dei rifiuti ed in particolare del recupero di essi attraverso le operazioni R3 e R4. Inoltre vengono seguite le procedure disposte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi, contenute nei documenti "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle CISTERNETTE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di</p>

		<i>rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo".</i> Per gli imballaggi costituiti da bancali pallet il monitoraggio consiste nella verifica di corrispondenza alle specifiche tecniche e quindi conforme alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato.

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

11.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

11.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/ o per scopi specifici	I materiali ottenuti con la presente autorizzazione in uscita dall'impianto di recupero rifiuti sono costituiti da imballaggi plastici e di metallo, quali IBC, cisternette, taniche e fusti, nonché imballaggi di legno quali pallet, pronti per il riuso tal quale	<p>1 <i>Usa previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario)</i> I rifiuti in ingresso subiscono un processo di lavaggio, sostituzione pezzi mancanti o non funzionanti, e verifica finale della tenuta. I rifiuti costituiti da pallet subiscono una selezione e cernita preliminare alla verifica di corrispondenza alle norme tecniche di riferimento</p> <p>2 <i>Materia prima sostituita</i> Imballaggi plastici metallici e in legno nuovi</p> <p>3 <i>Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.)</i> Gli imballaggi in plastica metallo o in legno rigenerati in uscita dall'impianto possiedono le medesime caratteristiche prestazionali di un imballaggio nuovo</p> <p>4 <i>Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese</i> Non è attività sperimentale</p>	<p><i>Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW</i></p> <p>Gli imballaggi in plastica metallo o in legno in uscita dall'impianto possiedono le medesime caratteristiche prestazionali di un imballaggio nuovo, motivo per cui può sostituirne tutti gli usi con la medesima funzionalità</p>	<p><i>Usa e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.</i></p> <p>Il prodotto EoW in uscita dall'impianto possiede tutte le caratteristiche tecniche del prodotto nuovo, rendendone possibile quindi una sostituzione completa</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i>	<p>1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima. I materiali EoW in uscita dall'azienda possono essere impiegati per molteplici scopi nel settore industriale, quale lo stoccaggio di materiali, in quanto possiedono le medesime funzionalità di un imballaggio nuovo</p> <p>2. Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: a. Contratti commerciali b. Lettere di intenti, ordini ecc.. c. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</p> <p>L'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli EoW prodotti Il valore del prodotto EoW è strettamente legato al valore del prodotto nuovo</p> <p>3. <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio massimo degli EoW presso l'impianto, trattandosi di materiale non degradabile e le cui caratteristiche non sono soggette a deterioramento, è di n. 1 anno dalla conclusione delle operazioni di recupero.</p> <p>4. In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2) L'impianto presenta già accordi commerciali con utilizzatori finali formatisi negli anni di svolgimento dell'attività</p> <p>5. In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato Non si tratta di attività sperimentale</p>	<p>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. E' possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</p> <p>Il materiale EoW è principalmente destinato ad un mercato interno. Si farà ricorso ad un mercato estero solo in presenza di una effettiva domanda dei prodotti EoW generata dal mercato stesso.</p>	<p>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza. Generalmente tutti i materiali EoW non permangono nell'impianto per più di qualche mese, in quanto facenti parte di un ampio mercato in continuo movimento. Le caratteristiche di non deterioramento dei prodotti non presuppongono criticità nel caso di una maggiore permanenza.</p>
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati, si fa</i>	<p>1. <i>Legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i> a. REACH b. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE c. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali d. Normative nazionali o di altri Stati Membri e. Criteri EoW nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o</p>	<p>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</p>	<p>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	<p>riferimento alla "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e alla "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e dalle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020", "FIRI_Prod_03:2020" e "FIRI_Prod_02:2020", redatti dalla Federazione Italiana Recupero Imballaggi (FIRI), oltre alle indicazioni contenute al punto 3.5 del D.M 05/02/1998. Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC</p>	<p>dalle Autorità competenti di Altri Stati Membri f. Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti g. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</p> <p>I materiali EoW in uscita dall'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020", "FIRI_Prod_03:2020" e "FIRI_Prod_02:2020", tutte redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi</p> <p>Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014</p> <p>Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</p> <p>I prodotti EoW in uscita vengono testati per verificarne la tenuta e/o corrispondenza alla norma di riferimento e quindi l'idoneità alla successiva vendita ed utilizzo</p> <p>2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici. L'attività non è sperimentale</p>	<p>Non si tratta di prodotti innovativi</p>	<p>I materiali EoW in uscita dall'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020", "FIRI_Prod_03:2020" e "FIRI_Prod_02:2020", tutte redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi. Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014 I prodotti EoW in uscita vengono testati per verificarne la tenuta e/o corrispondenza</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014			<p>alla norma di riferimento e quindi l'idoneità alla successiva vendita ed utilizzo</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</p> <p>L'attività non è sperimentale</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<i>Dimostrare la conformità a standard ambientali</i>	<p>1. Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>Le procedure e le schede tecniche specifiche redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi (FIRI) contengono anche le specifiche e le caratteristiche ambientali tali per cui è possibile considerare un imballaggio in plastica o in metallo rigenerato e pronto per il riuso.</p> <p>Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014 e pronto per il riuso</p> <p>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>Gli standard tecnici contengono anche gli standard ambientali</p> <p>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la</p>	<p>E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</p> <p>Sono già previsti standard ambientali</p>	<p>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</p> <p>I parametri da analizzare e le modalità sono definiti nelle norme tecniche.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</p> <p>Non applicabile non essendo attività sperimentale</p>

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>I rifiuti non presentano rischi diretti sulla salute umana per la presenza di patogeni</p> <p>4. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>		
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<p><i>Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i></p>	<p>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</p> <p>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</p> <p>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</p> <p>L'impatto ambientale della rigenerazione di imballaggi plastici metallici o in legno è sicuramente positivo, in quanto sostituisce imballaggi nuovi, la cui produzione genererebbe certamente impatti negativi sulle matrici ambientali.</p> <p>Al termine del processo di rigenerazione si provvede a verificare che gli imballaggi non presentino contaminazioni residue e che tutte le fasi del recupero siano state effettuate correttamente. Per i bancali pallet, la corrispondenza alle norme tecniche di riferimento</p> <p>3. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p> <p>Non applicabile</p> <p>4. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto</p>	<p>Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario</p>	<p>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</p> <p>In quanto rispondenti alle specifiche tecniche ed ambientali fissate dalla Federazione Italiana Recupero Imballaggi o per i bancali pallet, la corrispondenza alle norme tecniche di riferimento</p> <p><i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</i></p> <p>Non applicabile</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le</i></p>

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p> <p>Non applicabile</p>		<p>modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>Non è attività sperimentale</p>

11.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>a)</p> <p>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</p> <p>I codici CER per cui è previsto il recupero attraverso le operazioni R3 e R4 non ricompresi nel DM del 05 febbraio 1998 sono i seguenti: 150102, 150103, 150106, 150110*.</p> <p>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</p>	<p>Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</p> <p>Non applicabile</p>	<p>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p> <p>I codici CER per cui è previsto il recupero attraverso operazioni R3 o R4 non già descritti nel DM del 05 febbraio 1998 sono i seguenti: 150102, 150103, 150106, 150110*.</p>



Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Gli imballaggi classificati come rifiuto in ingresso all'impianto subiscono una serie di trattamenti al fine di poterli classificare come materiale EoW; questi consistono nel lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione di sostanze pericolose ed estranee e nel ricondizionamento fisico dell'imballaggio o di alcune sue componenti</p>	<p>Le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I sono la messa in riserva R13 e il recupero R3 o R4. L'operazione di messa in riserva R13 è prevista per garantire lotti di quantità adeguate alla successiva operazione di rigenerazione compiuta attraverso il lavaggio degli imballaggi e la sostituzione delle componenti mancanti o danneggiate</p>	<p>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti. In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</p> <p>Le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I sono la messa in riserva R13 e il recupero R3 o R4 a seconda della natura del rifiuto. L'operazione di messa in riserva R13 è prevista per garantire lotti di quantità adeguate alla successiva operazione di rigenerazione compiuta attraverso il lavaggio degli imballaggi e la sostituzione delle componenti mancanti o danneggiate, nonché nella selezione e cernita per i bancali di pallet, e successiva verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2-435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014</p>	



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p><i>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</i></p> <p>I materiali EoW in uscita dall'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti "procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020", "FIRI_Prod_03:2020" e "FIRI_Prod_02:2020", tutte redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi.</p> <p>Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014 e quindi rigenerato e pronto per il riuso</p>	Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche	<p><i>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)</i></p> <p>I prodotti EoW sono in grado di sostituire il prodotto nuovo e quindi utilizzabili per qualsiasi funzionalità per essi prevista</p>
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<p><i>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</i></p> <p>L'impianto è dotato di un protocollo di gestione dei rifiuti interno, i cui scopi sono l'automonitoraggio ed il controllo della qualità dei materiali EoW prodotti, attraverso la standardizzazione dei processi di gestione e trattamento dei rifiuti ed in particolare del recupero di essi attraverso le operazioni R13 ed R3 o R4.</p>	<p><i>Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria</i></p> <p>Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione</p>	<p><i>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</i></p> <p>Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione Allegato 1</p>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ragione sociale del produttore 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto 	--	Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità Allegato 2

Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
		3. La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.		

12. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	R13
150101	imballaggi in carta e cartone	X
150102	imballaggi in plastica	X
150103	imballaggi in legno	X
150104	imballaggi metallici	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X
150106	imballaggi in materiali misti	X
150107	imballaggi in vetro	X
150109	imballaggi in materia tessile	X
191201	carta e cartone	X
191202	metalli ferrosi	X
191203	metalli non ferrosi	X
191204	plastica e gomma	X
191205	vetro	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X
191208	prodotti tessili	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

13. presso il sito sono inoltre tenuti in deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06) i seguenti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	P	Descrizione
080119		sospensioni acquose
080121		residui di vernici o di sverniciatura
140603	*	altri solventi e miscele di solventi
140605	*	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

14. presso l'impianto non si effettuano miscele;

15. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 15.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14,

D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 15.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria zone operative e individuazione rete fognaria Tav. U dell'agosto 2020*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 15.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 15.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 15.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 15.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 15.5** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 15.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

FUSTI E CISTERNETTE

- 15.7** la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva: dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;
- 15.8** tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;
- 15.9** per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 15.10** i rifiuti depositati all'esterno devono essere su area impermeabilizzata, dotata di copertura e canalette di raccolta di eventuali sversamenti;

- 15.11** il rifiuto decadente dalle operazioni di aspirazione del residuo presente nelle cisternette/contenitori deve essere stoccato per tipologie omogenee e non possono essere miscelati residui con caratteristiche chimico/fisiche diverse tali da provocare potenziali reazioni;
- 15.12** tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 15.13** le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate all'interno dello stabilimento;
- 15.14** non possono essere ritirati rifiuti contenenti materiali organici putrescibili tali da provocare molestie olfattive;
- 15.15** i fusti contenenti rifiuti non possono essere sovrapposti per più di tre piani, lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione;
- 15.16** l'attività di gestione dei rifiuti deve essere completamente separata dall'attività in conto terzi, affinché si possa verificare in qualsiasi momento la provenienza e la tracciabilità delle due attività;
- 15.17** lo stoccaggio delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire e le operazioni di recupero delle stesse devono avvenire unicamente all'interno del capannone;
- 15.18** devono essere chiaramente individuabili le cisternette/fusti ritirati in conto lavorazione che come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 15.19** deve essere garantita la tracciabilità delle cisternette/fusti dall'ingresso all'impianto all'uscita dallo stesso, anche al fine della corretta gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero;
- 15.20** deve essere verificata la compatibilità dei residui di sostanze asportati dalle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, al fine di evitare reazioni indesiderate;
- 15.21** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 15.22** i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice CER;
- 15.23** all'apertura della valvola delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, in fase di accettazione, non dovrà fuoriuscire per una cisternetta da 1.000 litri di capienza, un residuo superiore ad 1 litro, mentre per una cisternetta da 500/600 litri di capienza il residuo non dovrà essere superiore rispettivamente a 0,5/0,6 litri;
- 15.24** le cisternette/fusti in coerenza con le caratteristiche di portanza proprie della gabbia, possono essere sovrapposti per un massimo di quattro piani, il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 15.25** le cisternette/fusti da recuperare/smaltire contenenti sostanze pericolose nonché i rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento, devono essere classificati ai sensi del regolamento (UE) 1357/2014 e della decisione 955/2014/CE; la concentrazione in peso ammessa nelle cisternette/fusti da recuperare/smaltire deve essere determinata in funzione della classificazione di cui sopra;
- 15.26** i rifiuti che possono generare maleodorazioni devono essere depositati in contenitori chiusi ed inivati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

VARIE

- 15.27** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 15.28** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 15.29** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 17



- 15.30** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 15.31** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

16. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente “estratto del Protocollo gestione rifiuti e impianto” racchiude le procedure e le fasi adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini del recupero e gestione dell'impianto.

2. FASI DI GESTIONE RIFIUTO

- conferimento all'impianto dei rifiuti autorizzati;
- fase di messa in riserva degli imballaggi costituiti da contenitori in metallo e in plastica e dei bancali di pallet;
- fase di trattamento che si sviluppa sostanzialmente in una preliminare selezione e cernita e all'occorrenza nell'asportazione residuo, bordatura, risagomatura, lavaggio con solventi e/o detergenti al fine di ultimare la bonifica dei contenitori, spazzolatura e verniciatura;
- Deposito dei prodotti ottenuti dal trattamento nelle zone B;
- i sovralli sono depositati nelle zone operative dell'impianto D1-D2.

3. PROCEDURE D'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

In fase di conferimento si procede ad effettuare il controllo della documentazione accompagnatoria del carico. Effettuato il controllo documentale ed attestata la conformità della documentazione accompagnatoria in fase di conferimento, l'addetto incaricato procederà con il controllo visivo di qualità/conformità del rifiuto, che si svilupperà nelle seguenti operazioni:

- controllo visivo del mezzo;
- pesatura del carico;
- controllo visivo del carico.

4. OPERAZIONI SVOLTE PRESSO L'INSEDIAMENTO

Le operazioni che verranno svolte presso l'insediamento nell'esercizio dell'attività in procedura ordinaria saranno le seguenti:

- R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- R4: recupero di rifiuti non pericolosi;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R13: messa in riserva di rifiuti speciali derivanti dal trattamento;
- deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività;
- deposito fusti e cisterne in conto lavorazione presso la zona D.

L'operazione di recupero (R3, R4) per i rifiuti riconducibili ai codici EER 150102 – 150104 – 150106 – 150110*, consiste sostanzialmente e all'occorrenza nel lavaggio e nella rigenerazione di rifiuti classificati ai sensi del D.lgs. 152/2006 come pericolosi e non pericolosi, costituiti da contenitori in metallo e in plastica (fusti in metallo di vario tipo e capacità, fusti in materiale termoplastico di vario tipo e capacità e cisternette IBC in plastica di varie tipologie e capacità) provenienti da terzi e/o in conto lavorazione depositati provvisoriamente presso la zona D. L'attività di recupero dei rifiuti di imballaggi in legno merceologicamente riconducibili a pallet, si concretizza nella “selezione con eventuale asportazione di impurità e verifica di integrità e assenza di rotture delle assi”.

I materiali EoW ottenuti dal trattamento presso l'impianto vengono trattati secondo le specifiche dei documenti “procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei FUSTI METALLICI e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo” e “Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di CISTERNETTE PLASTICHE/IBC e dei loro componenti attraverso

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 19



operazioni di preparazione per il riutilizzo” e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche “FIRI_Prod_01:2020”, “FIRI_Prod_03:2020” e “FIRI_Prod_02:2020”, tutte redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi.

Per gli imballaggi in legno si provvede alla verifica di conformità alla norma a marchio EUR/EPAL: standard di qualità UIC 435/2- 435/4, oppure qualora non standard di qualità alla norma UNI EN ISO 18613:2014.

I prodotti EoW in uscita vengono testati per verificarne la tenuta e/o corrispondenza alla norma di riferimento e quindi l’idoneità alla successiva vendita ed utilizzo.

Ogni lotto di EoW caso per caso, in funzione della tipologia avrà un volume massimo di:

- Fusti/cisternette in materiale plastico lotto di max 250 mc;
- Fusti metallici lotto di max 400 mc;
- bancali di pallet lotto di max 50 mc.

5. MONITORAGGI

L’addetto incaricato provvederà a:

- verificare l’integrità e pulizia della pavimentazione;
- verificare le modalità di deposito e che non ci sia commistione tra diversi codici EER;
- verificare l’efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera;
- eseguire i monitoraggi delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera nel rispetto della periodicità definita dall’autorizzazione, verificando il rispetto dei limiti emissivi

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		()
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	()	in	n.	
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
Impianto di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti			n.	
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- 5 la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- 6 la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- 7 il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- 8 il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- 9 il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- 10 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

Fascicolo 9.11/2020/740

Pagina 21



- 11 di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- 12 documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- 13 documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- 14 copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

(luogo)

(data)

(firma leggibile)